



NEL 2009 ho aderito allo Scudo fiscale rimpatriando solo una parte del mio patrimonio. Ora sarei intenzionato ad aderire alla procedura di Voluntary Disclosure per la parte restante. Mi potete indicare le principali differenze tra le due procedure e se corrisponde al vero che quella attuale è realmente l'ultima occasione per poter regolarizzare la propria posizione con il fisco?

LO SCUDO del 2009 ha offerto una copertura piuttosto ampia e l'anonimato a fronte del pagamento di una somma a titolo di imposte, interessi e sanzioni pari al 5% da applicarsi sulle sole attività rimpatriate. Al contrario, la Voluntary Disclosure (legge n. 186/2014) è una procedura completamente trasparente. Essa non prevede l'anonimato del contribuente che dovrà obbligatoriamente regolarizzare l'integrità del proprio patrimonio fornendo altresì al fisco tutta la documentazione necessaria a tali fini. Anche il costo della nuova procedura è sostanzialmente diverso. La Voluntary Disclosure prevede da una parte il pagamento integrale delle imposte mentre, dall'altra, consente una sostanziosa riduzione delle sanzioni tributarie applicabili per le violazioni degli obblighi dichiarativi e di monitorag-

gio fiscale. Il costo della *disclosure* può variare sensibilmente in base alla procedura di ricostruzione degli imponibili prescelta dal contribuente (forfettaria o analitica), nonché in base a molteplici altri fattori quali, ad esempio: l'entità e la tipologia dei beni da regolarizzazione; la loro localizzazione; il rimpatrio o meno degli stessi... etc. Come per lo Scudo, anche l'attuale procedura prevede un'ampia (ma non completa) copertura per i reati tributari, nonché per il nuovo reato di autoriciclaggio, mentre, a differenza di quanto accadeva per lo Scudo, una volta conclusa l'attività di *disclosure*, l'autorità giudiziaria avrà la possibilità di valutare la rilevanza penale della documentazione depositata. L'attuale procedura può essere sotto certi profili considerata l'ultima possibilità data al contribuente italiano per procedere alla definitiva regolarizzazione della sua posizione con il fisco beneficiando di trattamenti sanzionatori ridotti. Ciò in considerazione del mutato contesto internazionale sempre più volto al contrasto dei fenomeni di evasione che a partire dal 2018 porterà lo scambio automatico delle informazioni fiscali tra una moltitudine di Paesi.

A cura della commissione studi Imposte dirette dell'Odcec di Bologna